



#### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Pronuncia in rito e giudicato formale

*Qualora in giudizio non venga esaminata la pretesa o la posizione soggettiva nel merito, ma la domanda venga disciplinata in base ad una mera questione processuale, quale quella relativa alla violazione dell'art. 292 c.p.c., trattasi di pronuncia in rito, come tale inidonea a produrre il giudicato sostanziale sullo specifico rapporto dedotto in giudizio; ciò in quanto la pronuncia "in rito" dà luogo soltanto al **giudicato formale**, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, il quale si forma soltanto sulle pronunce a contenuto decisorio di merito che statuiscono in ordine all'esistenza o meno delle posizioni giuridiche soggettive dedotte in lite.*

NDR: in argomento Cass. 16/12/2014, n. 26377 e 04/07/2014, n. 15383.

**Tribunale di Roma, sentenza del 26.1.2022**

...omissis...

La sentenza del Tribunale di Roma *omissis*, nella parte in cui accerta la responsabilità dell'impresa ed il suo obbligo di manleva, è opponibile alla “--- S.r.l.”

Infatti, la Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 7403/14, nel dichiarare la nullità della domanda di manleva nella parte relativa al risarcimento riconosciuto in favore dei singoli condomini, ha precisato che “Il rilievo della nullità occorsa non produce tuttavia come conseguenza quella della rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.” e che resta fermo “l'obbligo sussistente in capo all'impresa di garantire il Comune dalle conseguenze risarcitorie nei riguardi del Condominio” (pag. 6 della sentenza).

Il giudice dell'impugnazione, poi, ha precisato che “Parte appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di manleva del Comune in rapporto al risarcimento danni accordato al Condominio, ritenendo che i difetti del sistema fognario che avevano provocato l'allagamento fossero di tipo strutturale e non manutentivo, come comprovato dal fatto che nessun nuovo evento si era verificato in seguito all'apertura delle due nuove caditoie praticate dall'ente proprietario in corso di causa.

Il motivo appare infondato.

La CTU espletata, condivisa dalla sentenza impugnata, ha al contrario consentito di accertare *omissis*.

Questa pronuncia, non impugnata e della quale non è contestato il passaggio in giudicato, ha dunque statuito in via definitiva sulla responsabilità dell'impresa in ordine ai danni provocati dall'allagamento e sull'obbligo di manleva dell'impresa, e non può più essere messa in discussione sul punto.

Né può in questa sede l'impresa sollevare l'eccezione di prescrizione, atteso che la stessa è inammissibile in quanto doveva essere proposta nel giudizio nel quale “--- S.r.l.” è rimasta contumace.

Infatti, il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia: “L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito)” (Cass. civ. Sez. III Ord., 26/02/2019, n. 5486).

Per altro aspetto, invece, in ordine alla declaratoria della nullità della domanda di manleva effettuata dal Comune di Roma e relativa alla domanda risarcitoria dei condomini intervenuti, sulla stessa non si è formato il giudicato, in quanto non esamina la pretesa o la posizione soggettiva nel merito, ma disciplina la stessa in base ad una mera questione processuale, quale quella relativa alla violazione dell'art. 292 c.p.c. Trattasi, dunque, di pronuncia in rito, come tale inidonea a produrre il giudicato sostanziale sullo specifico rapporto dedotto in giudizio: “La pronuncia “in rito” dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale” (Cass. civ. Sez. III Sent., 16/12/2014, n. 26377), il quale si forma soltanto sulle pronunce a contenuto decisorio di merito che statuiscono in ordine all'esistenza o meno delle posizioni giuridiche soggettive dedotte in lite (Cass. civ. Sez. II Sent., 04/07/2014, n. 15383).

Da quanto esposto consegue che “--- S.r.l.” è tenuta a manlevare Roma Capitale da quanto dalla stessa corrisposto a titolo di danno in favore dei condomini, vale a dire euro 62.052,92, somma non contestata dall'impresa, oltre interessi dal 23.9.2014.

Non possono essere, invece, riconosciute a titolo di risarcimento del danno le spese processuali pagate sempre da Roma Capitale in favore dei singoli condomini nel giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma *omissis*, in quanto non necessariamente ricollegabili alla responsabilità della ditta, atteso che Roma Capitale si è opposta in quel giudizio a domande

risarcitorie fondate e ben potendo, dunque, evitare il giudizio stesso, risarcire i soggetti danneggiati, i quali correttamente hanno agito contro il proprietario e custode della rete fognaria, e poi recuperare nei confronti della ditta tenuta alla manutenzione.

In ordine alla domanda di garanzia nei confronti dell'assicurazione è rigettata l'eccezione di prescrizione ex art. 2952 c.c. Ed invero, in tema di assicurazione della responsabilità civile il termine biennale di prescrizione del diritto dell'assicurato a percepire l'indennizzo dalla propria assicurazione decorre ex art. 2952, 3° comma, c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso l'azione contro il medesimo.

Orbene, a fronte di un sinistro verificatosi 24.5.2001, il condominio ed i condomini hanno chiesto il risarcimento nell'ambito del giudizio nel quale la ditta è stata chiamata in causa e con nota del 22.2.2002, in atti con relativa ricevuta di ritorno firmata dalla compagnia assicurativa e depositata con la memoria istruttoria del 2.3.2018, l'impresa ha azionato la pretesa assicurativa.

L'art. 2952, 4° comma, c.c., poi, sancisce che dalla comunicazione all'assicurazione è sospeso il corso della prescrizione fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido od esigibile, ovvero prescritto.

Nella fattispecie, instaurato il giudizio lo stesso si è definito con la sentenza della Corte di Appello n. 7403/14, la quale ha annullato la domanda di manleva per i risarcimenti dei singoli condomini, i quali sono dunque accertati in via definitiva solo con la presente pronuncia, di guisa che nessuna prescrizione può ritenersi maturata.

Per quanto concerne l'operatività della polizza, l'art. 11) del “Regolamento per l'Associazione Temporanea di Imprese tra le sottoscritte Società” prevede espressamente che la mandataria “--- S.r.l.” è esecutrice e responsabile dei lavori nella misura del “100%” e solleva da ogni responsabilità la “---”, mentre l'illecito ed il danno sono accertati dalla sentenza del Tribunale di Roma n. *omissis*.

Peraltro, per la posizione dell'assicurazione, si evidenzia che in questa sede è stata comunque svolta una C.T.U., la quale, da un lato, ha confermato l'assenza di responsabilità di Roma Capitale e la mancanza di manutenzione, sottolineando che “il dimensionamento dell'impianto *omissis*”, e, per altro aspetto, ha quantificato il danno complessivo subito dai singoli condomini in euro 65.337,35, dunque in una somma maggiore da quella accertata dalla sentenza n. 6165/2009 e richiesta in questa sede.

Infine, in caso di esistenza di altra assicurazione per lo stesso rischio, l'art. 1910 c.c. prevede che l'assicurato può comunque chiedere a ciascuno di essi quanto dovutogli in forza del contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno e salva l'applicazione dell'ultimo comma dello stesso art. 1910 c.c. La compagnia di assicurazione, in definitiva, è tenuta a rimborsare alla “--- S.r.l.” le stesse somme che la stessa verserà a Roma Capitale, detratta la franchigia di lire 750.000, oggi euro 387,34.

L'impresa e la compagnia di assicurazioni sono tenute ex art. 91, primo comma, c.p.c. in solido al pagamento delle spese della C.T.U. delle spese processuali in favore di Roma Capitale.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando: a) condanna la “--- S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di Roma Capitale, in persona del sindaco pro-tempore, della somma di euro 62.052,92, oltre interessi legali dal 23.9.2014; b) condanna “A. S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di “--- S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle somme che “--- S.r.l.” è tenuta a pagare in favore di Ro. Ca. in esecuzione della presente sentenza di cui al punto a) del presente dispositivo, detratta la somma di euro 387,34; c) condanna la “--- S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed “A. S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido in favore di Roma Capitale, in persona del sindaco pro-tempore, delle spese processuali che liquida in euro 5.700,00 per compensi ed euro 600,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge; d) condanna la “--- S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed “A. S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido delle spese *omissis*.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

